

Prof. Furlan - Tribunale di Venezia, prima sezione, gruppo specialistico,

Il Presidente di sezione

visto il D.L. 9/2020;

visto il D.L. 11/2020,

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale prot. 663/2020 del 9 marzo 2020,

ritenuto necessario impartire disposizioni relative alle vendite fallimentari e in sede di concordato preventivo;

sentite le colleghe GD;

vista la situazione sanitaria in atto, appare opportuno dare disposizioni per le vendite fallimentari e in sede di concordato preventivo;

rilevato che, ferme in generale le esigenze di tutela della salute pubblica, va fatta distinzione tra le vendite indette ex art. 107 L.F., regolate dalle previsioni del cpc, e le vendite competitive, ex art. 107, primo comma, con cui il Curatore ricerca offerte migliorative rispetto ad una proposta irrevocabile;

per le vendite fallimentari indette ex art. 107, 2 c. L.F., ricorre la preoccupazione già espressa da altri Uffici Giudiziari che la situazione contingente di allarme e preoccupazione possa influire sulla possibilità di raggiungere il giusto prezzo ex art. 108, "falsando il mercato per l'incertezza, l'ovvia accentuata difficoltà di accedere al credito, finendo per poter favorire in tendenza implicitamente le concentrazioni economiche speculative"; pertanto per detta tipologia di vendite vanno adottate le medesime disposizioni già date dalle Colleghe GE per le vendite esecutive immobiliari con provvedimento 9 marzo 2020 già pubblicato sul sito del Tribunale, e che per comodità si richiamano in nota¹;

al contrario l'adozione delle medesime disposizioni (revoca/sospensione) rispetto a vendite competitive ex art. 107, primo comma, L.F., indette sulla base di offerta irrevocabile, rischia al contrario di svalorizzazione

¹ 1) Sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo ed il 3 aprile 2020 mandando ai Professionisti delegati e Custodi, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal GE";

2) I professionisti, ovvero i gestori se incaricati delle vendite, non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche;

3) Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i professionisti sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il professionista è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni; 4) In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di vendita emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;

5) Sono sospesi gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili per qualunque ragione sino al 31 maggio 2020;

6) E' sospesa, sino a nuovo ordine, l'attuazione degli ordini di liberazione ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata aggiudicazione del bene; per tali procedure l'attuazione della liberazione avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti;

7) Sono sospesi, dal 2 al 31 marzo 2020 i termini per il saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati.

Si dia comunicazione ai Professionisti delegati e Custodi

l'attivo fallimentare per scadenza dell'offerta irrevocabile; ricorre semmai l'estremo della urgenza, assimilabile alla previsione dell'art. 2, 2 c. lett. g) del D.L 9 marzo 2020 n. 11 per il contenzioso;

pertanto la vendita ex art. 107, primo comma, L. F. proseguirà secondo il bando di gara ma al contempo il Curatore seguirà le disposizioni vigenti in modo da assicurare per sé e gli altri il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; si rapporterà al GD per ogni eventuale criticità o dubbio;

per gli stessi motivi e tenuto conto della loro connaturata urgenza, le vendite indette *ex art. 163 bis L. F. vanno mantenute ferme, in conformità al loro bando di gara, ferme le cautele di cui al capoverso che precede, sostituito il Commissario al Curatore.*

Si chiede cortese collaborazione all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili per la diffusione agli iscritti interessati.

Manda alla Cancelleria perché comunichi al Presidente del Tribunale, all'Ordine dei Dottori Commercialisti, all'Ordine degli avvocati di Venezia.

Si pubblichi altresì sul sito del Tribunale.

Venezia, 12 marzo 2020

Il Presidente della sezione

Daniela Brunì

N. 12/3/2020

V^o si autorizza
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Salvatore LAGANA

